

**DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2020**

**521/2020/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A. E DISPOSIZIONI IN TEMA DI CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1136° bis riunione del 3 dicembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A recante il *Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale* o TISG come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2019/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 538/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 181/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 181/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 222/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 222/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2020, 329/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 329/2020/R/gas);
- il comunicato pubblicato sul sito dell’Autorità in data 28 luglio 2020 “*TISG: Applicazione della deliberazione 222/2020/R/gas*” (di seguito: comunicato 28 luglio);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) datata 24 novembre 2020 (prot. Autorità 38855 del 25 novembre 2020) recante le proposte di aggiornamento e gli esiti della fase di consultazione (di seguito: comunicazione 24 novembre);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas, come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di Rete).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09 l’Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo che le proposte vengano presentate all’Autorità dopo l’acquisizione, da parte dell’operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- l’1 gennaio 2020 è entrata in vigore la complessa riforma della regolazione del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale relativa ai prelievi di gas presso i punti di interconnessione della rete di trasporto con gli impianti di distribuzione, che riguarda, tra gli altri, l’adozione del nuovo TISG, approvato con la deliberazione 72/2018/R/gas, come modificato ed integrato con la deliberazione 148/2019/R/gas;
- con la deliberazione 222/2020/R/gas l’Autorità ha approvato ulteriori integrazioni alla disciplina del *settlement* prevedendo, altresì, al punto 6. della medesima, che Snam Rete Gas provvedesse all’aggiornamento del Codice di Rete;
- successivamente, con il comunicato 28 luglio, gli uffici hanno fornito chiarimenti in relazione all’applicazione della precitata deliberazione 222/2020/R/gas e, specificato, in estrema sintesi, che:
  - a) il mancato superamento della verifica di coerenza non comporta l’esclusione del prelievo del punto di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito:

- PdR) dal calcolo del bilancio di trasporto da parte di Snam Rete Gas, anche responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB);
- b) l'RdB utilizza per la revisione del bilancio emesso il 28 del mese successivo a quello di competenza (M+1), e la successiva fatturazione, la comunicazione resa disponibile dal Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) il 28 del mese M+1 (comma 28.6 lettera c) del TISG) che recepisce le rettifiche pervenute dalle imprese di distribuzione;
  - c) l'RdB (o altra impresa di trasporto ove applicabile) può permettere la correzione dei prelievi apparentemente non coerenti, su richiesta dell'utente del bilanciamento (di seguito: UdB), a fronte della presentazione della necessaria documentazione, secondo modalità e tempistiche che garantiscano l'efficace definizione dei bilanci e potendo richiedere agli utenti un corrispettivo per la correzione anche a fronte degli oneri per la gestione delle attività aggiuntive funzionali alla definitiva pubblicazione del bilancio di trasporto;
  - d) l'RdB (o altra impresa di trasporto ove applicabile) definisce e rende pubbliche le modalità per la gestione di quanto sopra descritto, anche ai fini della sua prima applicazione, e aggiorna in coerenza il Codice di Rete.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in data 7 agosto 2020, Snam Rete Gas ha pubblicato sul proprio sito internet la proposta di aggiornamento del Codice di Rete n. 64, nonché la *“Procedura per la richiesta di rettifica di dati di prelievo della distribuzione ai sensi della deliberazione 222/2020/R/gas e del Comunicato Arera 28 luglio 2020”*;
- con comunicazione 24 novembre, in esito al processo di consultazione, Snam Rete Gas ha inviato all'Autorità la proposta di aggiornamento del proprio Codice di Rete completa degli allegati previsti dalla regolazione in materia;
- la proposta di modifica del Codice di Rete:
  - e) è stata integrata per tener conto delle osservazioni pervenute dagli utenti in relazione alla richiesta di ridurre l'onerosità dell'impatto degli aspetti formali connessi alla procedura, confermando tuttavia l'esigenza che, in ragione della natura e delle implicazioni economiche delle rettifiche, gli operatori siano responsabilizzati ad operare diligentemente nell'indicazione del dato di prelievo da utilizzare in luogo del prelievo calcolato dal Gestore del SII;
  - f) conferma l'introduzione di un corrispettivo per la rettifica, ancorché rimodulato rispetto all'iniziale richiesta, *“anche al fine di contenere il numero delle richieste complessive che, in caso contrario, potrebbero comportare difficoltà nel rispetto delle tempistiche di regolazione delle posizioni commerciali degli utenti e di raccolta e retrocessione dei corrispettivi di Sistema (componenti addizionali della tariffa di trasporto)”*;
- in relazione al corrispettivo sub f), è stato rilevato da coloro che hanno partecipato alla consultazione che penalizzerebbe gli UdB per errori e

disfunzioni che non dipendono da proprie responsabilità e costituiscono oneri di cui non è immediato il trasferimento a valle nella filiera; pertanto, al fine di incentivare il corretto funzionamento del sistema di *settlement*, alcuni soggetti hanno evidenziato l'esigenza che, in luogo dei predetti corrispettivi, siano previsti penalizzazioni economiche in capo agli operatori che hanno prodotto il dato errato.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Gestore del SII ha avviato interlocuzioni tecniche con operatori e utenti finalizzate ad approfondire la comprensione delle problematiche da questi evidenziate in questi mesi di applicazione della nuova disciplina del *settlement* gas;
- nella fase di consultazione delle proposte di modifica del codice sono state presentate segnalazioni anche in relazione ad aspetti ulteriori rispetto a quanto prospettato da Snam Rete Gas ed in particolare l'introduzione, nei più ampi processi di *settlement*, di integrazioni alle procedure di individuazione e correzione delle anomalie nei prelievi calcolati dal Gestore del SII, da valutare anche nell'ambito di specifici tavoli tecnici;
- fra i punti portati all'attenzione figurano:
  - g) l'estensione dei criteri attualmente adottati dal Gestore del SII ai sensi del comma 9.2 del TISG;
  - h) la possibile introduzione di regole da utilizzare per la correzione automatica dei prelievi calcolati dal Gestore del SII che non abbiano superato i criteri adottati, o che verranno adottati, ai sensi del comma 9.2 del TISG;
  - i) le modalità con le quali possa essere consentito agli utenti di segnalare la necessità di correzioni ai prelievi calcolati dal Gestore del SII anche se essi hanno superato i criteri adottati, o che verranno adottati, ai sensi del comma 9.2 del TISG;
- a tale riguardo Snam Rete Gas ha rappresentato di essere, in linea generale, disponibile a supportare il Gestore del SII nell'ambito dei tavoli tecnici recentemente avviati dallo stesso con gli operatori del settore, per la definizione di modalità di elaborazione di prelievi che ne assicurino la migliore rispondenza ai dati di misura della distribuzione;
- a quest'ultimo riguardo, occorre ricordare che la regolazione del bilanciamento del gas, e più in generale del servizio di dispacciamento sulla rete nazionale, pur contemplando obblighi specifici in capo a diversi soggetti, tra cui anche il Gestore del SII con riferimento all'attività di aggregazione delle misure, attribuisce a Snam Rete Gas, in quanto impresa maggiore di trasporto, la responsabilità del bilanciamento medesimo e della corretta erogazione del servizio di dispacciamento sulla rete nazionale; ciò comporta che Snam Rete Gas ha un preciso onere di sovrintendere le attività degli altri operatori che devono prestare la loro collaborazione funzionale all'erogazione del servizio;

- nel caso di specie, in particolare, costituisce quindi preciso compito dell'RdB valutare con la massima diligenza le eventuali modifiche e integrazioni ai processi funzionali a svolgere l'attività di bilanciamento in condizioni di efficienza ed economicità, minimizzando il rischio che si possano generare oneri in capo al sistema potenzialmente non recuperabili; ciò anche quando tali modifiche e integrazioni riguardano le procedure per lo svolgimento dell'attività di aggregazione di misura da parte del Gestore del SII.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- i punti 3. e 4. della deliberazione 538/2019/R/gas definiscono una disciplina transitoria in tema di corrispettivi di scostamento con effetto fino al 31 maggio 2020 e con la possibilità per gli UdB di incrementare le capacità di cui dispongono presso i *city gate* retroattivamente, a partire dall'1 ottobre 2019;
- successivamente, con la deliberazione 181/2020/R/gas è stato prorogato il termine di cui al punto 4 della suddetta deliberazione 538/2019/R/gas, dando mandato alle imprese di trasporto di individuare e rendere pubbliche le nuove tempistiche per l'incremento delle capacità conferite agli UdB ai *city gate*, con effetto dall'1 ottobre 2019, una volta consolidati i bilanci mensili definitivi relativi al primo trimestre 2020;
- con la deliberazione 329/2020/R/gas sono state approvate, tra l'altro, integrazioni alla deliberazione 137/02 in tema di corrispettivi di scostamento con l'obiettivo di prevenirne l'eccessiva onerosità in caso di scostamenti ripetuti, in accoglimento delle segnalazioni pervenute, relative da un lato alle criticità derivanti dall'incremento del rischio per effetto dell'aumento del valore dei suddetti in applicazione della regolazione tariffaria di cui alla deliberazione 114/2019/R/gas, dall'altro alle incertezze di stima delle capacità di trasporto da richiedere dovute a diversi fattori tra i quali, non ultimi, i possibili effetti della pandemia da COVID - 19;
- in particolare, è stato previsto che l'ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un utente presso un punto di riconsegna, con riferimento all'intero anno termico, non possa essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo punto nel corso dell'anno termico. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1.4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, tale disposizione non è stata sottoposta a consultazione preventiva per una incompatibilità di tempistiche, ma è stato comunque riconosciuto a tutti i soggetti interessati la possibilità di presentare osservazioni entro il 25 settembre 2020 ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, del medesimo allegato;
- le proposte pervenute si concentrano sostanzialmente sui seguenti aspetti:
  - j) la richiesta di estendere la modifica introdotta con la deliberazione 329/2020/R/gas anche ai punti di riconsegna che alimentano impianti

termoelettrici sempre in considerazione degli impatti rilevanti legati alla pandemia da COVID - 19. Inoltre, è stata avanzata l'ipotesi di prevedere la possibilità, almeno in caso di avaria di un impianto termoelettrico, di attribuire la capacità conferita su tale punto ad altri punti che alimentano impianti termoelettrici dello stesso operatore;

- k) con riferimento ai *city gate*, la previsione di estendere il meccanismo introdotto dalle disposizioni di cui al già citato punto 3 della deliberazione 538/2019/R/gas fino alla fine dell'anno termico 2019 - 2020 e per tutto l'anno termico 2020 - 2021;
- l) sono state presentate richieste di chiarimento in merito alle modalità di attuazione operativa dei calcoli da parte dell'impresa di trasporto (ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, in caso di *switch in* o *switch out* in corso di anno termico), nonché al conseguente ciclo di fatturazione;
- m) sono state manifestate preoccupazioni di incorrere in un doppio costo, soprattutto in relazione ai c.d. periodi di spalla, dovuto da un lato agli incrementi di capacità di trasporto richiesti in corso mese e, dall'altro, alla possibilità di dover corrispondere il corrispettivo di scostamento per supero della capacità prenotata ad inizio anno termico. L'eventualità di un tale scenario sarebbe legata: (i) a valori anomali del consumo annuo, che potrebbero comportare errate stime della capacità da richiedere, (ii) a una climatica più fredda di quanto previsto soprattutto in relazione al mese di ottobre, (iii) alla non completa visibilità delle informazioni propedeutiche alla stima dei prelievi del mercato servito e la conseguente indisponibilità di informazioni in fase di conferimento della capacità di trasporto.

**RITENUTO CHE:**

- la proposta di aggiornamento del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 24 novembre 2020, sia coerente con la regolazione e che sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la medesima proposta;
- sia tuttavia opportuno, in ragione delle criticità rilevate da utenti ed operatori, e nelle more della conclusione degli approfondimenti in corso presso il Gestore del SII, nonché fino al momento in cui sarà introdotta una regolazione della qualità connessa al servizio reso dall'impresa di distribuzione nell'ambito delle procedure di *settlement*, completa di standard e di relativi indennizzi automatici, sospendere l'applicazione del corrispettivo richiesto da Snam Rete Gas per la rettifica;
- per quanto concerne la richiesta di estendere la modifica introdotta con la deliberazione 329/2020/R/gas anche ai punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, in considerazione del fatto che tali punti sono soggetti ad una disciplina propria sui conferimenti, maturata in esito ad uno specifico processo di consultazione, non sia opportuno accogliere l'istanza quanto piuttosto rinviare ad un eventuale distinto procedimento le valutazioni del caso;

- in merito a quanto previsto dal punto 3 della deliberazione 538/2019/R/gas, sia opportuno accogliere la richiesta di applicazione a tutto l'anno termico 2019 – 2020, alla luce degli esiti delle procedure di *settlement* gas per i mesi di competenza;
- le modalità operative di dettaglio utili all'applicazione di quanto approvato in tema di corrispettivi di scostamento con la deliberazione 329/2020/R/gas possano essere precisate e rese pubbliche dalle imprese di trasporto, coordinandosi per quanto necessario;
- in considerazione delle tempistiche con cui si palesano i corrispettivi di scostamento mensili, nonché in considerazione della data di pubblicazione del presente provvedimento (che fa seguito alla deliberazione 329/2020/R/gas), sia opportuno prevedere che ogni incremento di capacità richiesto - a partire dal mese di ottobre e fino al mese di dicembre compreso - sia considerato come capacità disponibile dall'1 ottobre 2020, anche ai fini del calcolo dei corrispettivi di scostamento

### **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di Rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 24 novembre 2020, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di sospendere l'applicazione del corrispettivo richiesto da Snam Rete Gas per la rettifica dei dati di prelievo nei termini descritti in motivazione;
3. di stabilire che quanto previsto al punto 3 della deliberazione 538/2019/R/gas si applichi a tutto l'anno termico 2019 - 2020;
4. per quanto concerne i seguiti della deliberazione 329/2020/R/gas di prevedere che:
  - 4.1 ogni incremento di capacità richiesto, a partire dal mese di ottobre e fino al mese di dicembre compreso, sia considerato come capacità disponibile dall'1 ottobre 2020, anche ai fini del calcolo dei corrispettivi di scostamento;
  - 4.2 le imprese di trasporto, coordinandosi per quanto necessario, pubblichino le modalità operative di dettaglio utili al calcolo del corrispettivo di scostamento secondo quanto indicato dalla deliberazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 dicembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*

